

CAMERA DEI DEPUTATI N. 51

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 12 luglio 1983

Censimento generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a coprire una lacuna dei rilevamenti statistici della « popolazione » italiana. Infatti, le norme attualmente in vigore dispongono l'accertamento del numero delle persone che, ad una data stabilita, si trovano nel territorio della Repubblica, ma non disponiamo di alcun dato ufficiale per quanto si riferisce ai cittadini che vivono e lavorano

all'estero. Eppure si tratta di circa un decimo della popolazione italiana.

Non conosciamo ufficialmente neppure l'esatta dislocazione dei nostri connazionali nei vari paesi, salvo i dati forniti dal Ministero degli affari esteri, che sembrano avere un carattere indicativo anche se molto vicino alla realtà. Ma a parte queste considerazioni di carattere generale e di opportunità sociologica, il censimento

generale degli italiani all'estero diventa una necessità indilazionabile in quanto si pone come premessa logica ed insostituibile per consentire ai nostri connazionali all'estero di esercitare il loro diritto di voto in occasione delle competizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Infatti, con un'altra proposta di legge che presentiamo contestualmente a questa, « Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » proponiamo alla meditazione ed approvazione della Camera un complesso di norme organiche per rendere attuale ed effettivo il principio contenuto nell'articolo 48 della Costituzione ove è statuito che « sono elettori tutti i cittadini » senza alcuna limitazione in dipendenza del fatto che si trovino o meno, al momento della consultazione elettorale, entro o fuori dai confini di Stato della Repubblica italiana.

Nella scorsa legislatura, la nostra proposta di legge fu rielaborata in un testo

che teneva conto di altri contributi ed ebbe, se pur non formalmente, l'approvazione di quasi tutte le forze politiche.

Ci si rendeva conto di questa necessità che più volte era stata riaffermata anche in sede parlamentare attraverso un ordine del giorno che lo stesso Governo aveva accolto sia in Commissione sia in aula che la rilevazione degli italiani residenti all'estero diveniva ormai essenziale non solo per la normativa riguardante l'esercizio del voto, ma altresì per affrontare i tanti e talvolta drammatici problemi dei nostri connazionali: dalla elezione dei comitati consolari alla vicenda della disoccupazione, specie nell'ambito dei paesi della Comunità europea, sia per le questioni della scuola e in generale della informazione e della tutela dei nostri emigrati.

Proponiamo pertanto un progetto di legge articolato sul quale, in linea di massima, si sono trovate d'accordo anche altre forze politiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero avviene di norma contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

Il Ministero stesso sovrintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

ART. 2.

Le unità della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti, in possesso di un valido documento di identità.

La popolazione italiana residente di ciascuna circoscrizione consolare è costituita dai cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge, del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

La popolazione italiana presente di ciascuna circoscrizione è costituita dai cittadini italiani presenti nella circoscrizione stessa alla data della rilevazione, siano essi residenti nella circoscrizione oppure residenti in altra circoscrizione consolare o in Italia.

ART. 3.

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di origine o di provenienza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione, la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

ART. 4.

Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedenti la data della rileva-

zione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'Ufficio consolare di rilevazione.

L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un onorario giornaliero, da determinarsi con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

Il Capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni di rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

ART. 6.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere, ai fini della rilevazione, la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del precedente comma, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i modelli di rilevazione, da compilarli in duplice copia.

L'ufficio stesso provvede a distribuire, ove opportuno, congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede ivi compresi le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

ART. 7.

I moduli possono essere consegnati o spediti per posta.

L'ufficio consolare di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

In occasione della prima applicazione della presente legge, gli uffici consolari provvedono a trasmettere al Ministero dell'interno copia di tutti i moduli della rilevazione.

Sulla base dei moduli di rilevazione ricevuti, gli uffici consolari provvedono all'aggiornamento degli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e comunicano ogni variazione apportata agli schedari stessi al Ministero dell'interno per l'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

ART. 8.

Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione della rilevazione è tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito dalla legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

ART. 9.

Il capo della rappresentanza diplomatica nei paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

ART. 10.

Al fine di agevolare anche le operazioni della rilevazione previste all'articolo 6 della presente legge e di consentire il potenziamento degli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti, attrezzature e sistemi elettronici di rilevazione, elaborazione e trasmissione di dati che, ai fini della presente legge, saranno collegati con il centro elettronico del servizio elettorale del Ministero dell'interno, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 11.

ART. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

ART. 12.

Per consentire, in relazione ai compiti derivanti dall'articolo 10 della presente legge, il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di trecento unità da assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono nuclei particolarmente consistenti di connazionali. All'assunzione delle predette unità di personale, potrà procedersi anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal

primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 462.

Per l'effettuazione della prima rilevazione, il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato a stipulare una convenzione con l'ISTAT che fornirà l'assistenza tecnica ed il personale necessario.

ART. 13.

All'onere derivante dalla prima attuazione dell'articolo 10, ammontante a 36 miliardi di lire per il triennio 1983-85, si provvede per 12 miliardi per il 1983 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; per i successivi anni 1984 e 1985 la spesa sarà quantificata nelle leggi finanziarie degli anni corrispondenti.

Gli stanziamenti anzidetti sono iscritti in uno specifico capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Al medesimo capitolo sono iscritte le spese di gestione, da determinarsi con la legge di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10 per gli esercizi successivi al 1985 e le relative spese di gestione verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'articolo 12 della presente legge, valutato per l'anno 1983 in 6 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il 1983 e per ciascuno degli esercizi successivi.

All'onere derivante dagli adempimenti di competenza del Ministero degli affari esteri per l'attuazione della prima rile-

vazione, ivi comprese le spese di cui al secondo comma dell'articolo 12, valutato complessivamente in lire 25 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito dell'esercizio finanziario, ivi comprese quelle a tal fine accreditate alle rappresentanze all'estero, possono essere utilizzate, per lo stesso fine, nell'arco dei due esercizi immediatamente successivi.

All'onere derivante per l'attuazione della prima rilevazione dagli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, e 10 della presente legge, valutato in lire 3 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme non impegnate o non erogate, a tal fine, nell'ambito dell'esercizio finanziario, possono essere utilizzate, per lo stesso fine, nell'arco dei due esercizi immediatamente successivi.

ART. 14.

La prima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero avrà luogo entro un anno dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 11.